

Egr. Avv. Pietro Marzano



E p.c.

Ai Componenti del C.d.A.

Al Direttore Generale di SMA
Campania SpA
Dott. Domenico Dell'Anno

Al RPCT
Arch. Luigi De Cocco

Al Collegio sindacale di SMA
Campania SpA

Napoli in data di protocollo

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VERIFICA, L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I., CONSULENZA IN MATERIA DEI SISTEMI DI COMPLIANCE AZIENDALE; CONSULENZA A SUPPORTO AL COSTITUENDO UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 81/08

Premesse del contratto:

la SMA Campania S.p.A., è una società in house della Regione Campania, le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio, al riassetto idrogeologico, alla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici, all'accrescimento del pregio ambientale, al potenziamento dell'azione di bonifica dei siti inquinati sul territorio regionale, al miglioramento dei sistemi di gestione del rischio e di supporto alla pianificazione strategica e territoriale, al miglioramento delle reti depurative.

Nel settembre 2020 la SMA Campania SpA ha incorporato tramite fusione la Campania Ambiente Spa. Operazione, quest'ultima, che ha notevolmente incrementato il

numero dei dipendenti che, ad oggi, sono 930 di cui 98 impiegati per la gestione del Depuratore di Napoli Est.

Il Socio Unico Regione Campania ha affidato alla SMA Campania SpA nuove commesse di rilevante valore tecnico-amministrativo ed economico (vedasi i servizi di riscossione).

La SMA Campania SpA, ad oggi, ha un fatturato annuo di circa 50 mln di euro e le sue attività spaziano dall'antincendio boschivo alla gestione del Depuratore di Napoli Est.

Le note e numerose vicende giudiziarie che hanno visto oggetto alcuni dipendenti apicali della SMA Campania SpA hanno reso ancor più gravosa la gestione della prevenzione del rischio e hanno imposto un ulteriore innalzamento dei presidi di legalità.

Un Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 è un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

il Decreto Legislativo 231/2001, dunque, individua in un Modello correttamente elaborato, adottato e aggiornato, lo strumento per esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato.

La SMA Campania SpA ha, dunque, la necessità di controllare le aree di rischio nelle aziende e prevenire eventuali reati.

All'interno della propria pianta organica la SMA Campania SpA non ha sufficienti risorse qualificate.

il Presidente del C.d.A. e L.R. di SMA Campania SpA, dunque, ritenendo valido il c.v. del professionista, avendo rilevato che ha già lavorato con profitto per altre pubbliche amministrazioni, tenuto conto della complessità degli atti che dovrà compiere e della delicatezza delle fattispecie interne all'Azienda, valutato anche il grado di fiducia e di affidabilità che risultano necessari per lo svolgimento di un siffatto delicato compito, incarica in modo diretto e fiduciario, l'avvocato Pietro Marzano (c.f.) nato a

Napoli il 08.02.1972, presti attività di supporto specialistico per il supporto ed assistenza per la verifica, l'implementazione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex. Dlgs 231/01 e ss.mm.ii.

A seguito di quanto in narrativa, dunque, si stabiliscono i seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

Allegato n. 1 - Polizza responsabilità civile;

Allegato n. 28 - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;

ARTICOLO 2

Normativa di riferimento

1. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, il Fornitore deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", da ora in poi "Codice dei Contratti"; b) il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", limitatamente alle norme ancora in vigore richiamate dal Codice dei Contratti; c) il decreto-legge n. 76, recante «Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti - comunque denominati - adottati o adottandi, con riferimento alle attività e adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 3

Disciplina contrattuale del rapporto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, nell'ordine qui appresso indicato: a) il presente contratto; b) le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati; c) il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54; d) il Patto di integrità sottoscritto tra le parti (allegato n. 4 al presente contratto); e) il Codice etico adottato, anche in corso di esecuzione del contratto, dal Committente; f) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottato, nonché in corso di esecuzione del contratto, dal Committente.

ARTICOLO 4

Oggetto del Contratto e modalità di esecuzione

Al fine dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento, risulta indispensabile effettuare, in via preliminare, l'analisi del contesto interno volta ad acquisire un approfondito grado di conoscenza del modello di business, della struttura organizzativa, del sistema documentale e di controllo nonché della realtà operativa e delle dinamiche dei principali processi aziendali. L'analisi in questione risulta altresì necessaria per individuare gli aspetti

che dovranno essere oggetto di approfondimento e di specifico esame nelle fasi successive dell'affidamento.

Al riguardo, la documentazione necessaria è disponibile ai seguenti link: • Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs 231/01 e s.m.i.; • Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza link <https://www.smacampania.info/>.

La finalità della citata analisi è progettare un sistema di protocolli preventivi, attraverso la valutazione del sistema attualmente vigente all'interno della Società, per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente la possibile realizzazione degli stessi, riducendo ad un livello considerato accettabile i rischi identificati. La documentazione prodotta dovrà risultare completa, aggiornata e di facile comprensione per tutte le risorse operanti presso la Società e per i soggetti terzi che con essa possono essere coinvolti. Il servizio oggetto del presente affidamento prevede lo svolgimento, nelle varie fasi procedurali, delle attività di seguito elencate che dovranno essere eseguite dall'affidatario: 1) Verifica, Revisione e aggiornamento completo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, nella sua parte generale e speciale, in funzione dei seguenti aspetti: o evoluzione normativa ed eventuali determinazioni e altri o atti adottati dall'ANAC in materia; o variazioni intervenute nella struttura organizzativa della Società anche in termini di approccio per processi (organigramma e funzionigramma aziendali approvati e ordini di servizio emanati); o sviluppi o modifiche delle attività aziendali e impatti sui reati presupposto del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.. Le attività sopradescritte dovranno essere eseguite tenendo conto anche dei contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che forma parte integrante e sostanziale del citato Modello Organizzativo nonché delle fattispecie di reato riconducibili alla "cattiva amministrazione", come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le attività, inoltre, dovranno essere eseguite in una logica di integrazione e allineamento con le procedure esistenti; 2) Aggiornamento dell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. In particolare, occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per la Società e parallelamente i rischi, i processi e le funzioni

aziendali interessate che, in ragione della loro natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino esposte alle casistiche di reato individuate; 3) Aggiornamento della Mappatura dei processi a rischio e dei controlli (Risk Matrix 231/01) contenente le fattispecie di reati potenzialmente rilevanti per la SMA Campania S.p.A. collegati ai relativi processi sensibili ed alle funzioni aziendali responsabili. L'attività dovrà essere effettuata in un'ottica di risk assessment, come illustrato nel Manuale Organizzativo e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 4) Analisi e valutazione del livello di rischio residuo calcolato tenendo conto delle azioni preventive e di mitigazione messe in atto dalla Società; 5) Revisione e aggiornamento del Codice Etico e di Condotta con riferimento sia alle specifiche fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. che alle realtà operative particolarmente rilevanti e sensibili nell'ambito dei processi aziendali (rispetto della privacy, gestione di documentazione riservata etc.) nonché ai contenuti del vigente PTPCT; 6) Aggiornamento del Sistema disciplinare riferito ai reati considerati, al fine di renderlo idoneo a sanzionare le eventuali violazioni delle norme del Codice Etico e di Condotta, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla vigente normativa e dai CCNL aziendali applicati; 7) Introduzione di un flusso procedurale delle informazioni tra la Società e l'Organismo di Vigilanza; 8) Attività di formazione specifica a tutto il personale dipendente da rendere in presenza con un minimo di 4 giornate di n. 4 ore ciascuna, avente ad oggetto la divulgazione dei contenuti del Modello Organizzativo così come revisionato. Sarà oggetto dell'affidamento la revisione delle procedure aziendali, attualmente in corso di esecuzione da parte dell'Ufficio Qualità della Società con il quale l'affidatario dovrà comunque interfacciarsi per assicurare l'integrazione e l'allineamento del complessivo sistema documentale aziendale. L'affidatario dovrà fornire consulenza a supporto al costituendo ufficio del datore di lavoro per implementazione del sistema 81/08.

Le attività e i servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti dal Gruppo di lavoro indicato nell'offerta sotto la responsabilità del Capo progetto che dovrà relazionarsi con il referente indicato dalla Società; i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro svolgeranno

dette attività e servizi conformemente a quanto previsto dalla presente lettera d'invito, pur senza alcun vincolo di orario ed in piena autonomia organizzativa; nonché al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità o rapporto di subordinazione con la SMA Campania S.p.A.

L'Affidatario dovrà comunque garantire: 1. che venga rispettato il cronoprogramma delle attività da svolgere fornito in sede di presentazione dell'offerta, con l'indicazione del gruppo di lavoro dedicato e la sua composizione (numero di risorse dedicate, qualifica professionale e curriculum vitae) e le giornate/uomo stimate per la realizzazione del servizio; 2. che durante le fasi di svolgimento delle attività sia assicurata la partecipazione a riunioni tecniche e di coordinamento presso la sede della Società; 3. che venga dato avvio all'espletamento del servizio entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto; 4. che il servizio sia portato a compimento nel rispetto del cronoprogramma condiviso e comunque non oltre la data del 31.12.2023; 5. che il Capo progetto produca con periodicità quindicinale un report sullo stato di avanzamento delle attività e delle eventuali criticità riscontrate.

PRODOTTO FINALE. Le attività avranno come output finale la verifica, l'elaborazione e la redazione della seguente documentazione aggiornata e revisionata nei termini sopra precisati: ➤ Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. parte generale e speciale; ➤ Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; ➤ Codice etico e di condotta; ➤ Sistema disciplinare; ➤ Matrice dei processi aziendali a rischio (Risk Matrix 231/01); ➤ Documento procedurale flussi informativi tra Società e OdV; ➤ Formazione generale e specifica; ➤ Consulenza in materia dei sistemi di compliance aziendale.

L'Affidatario garantirà la consulenza a supporto al costituendo Ufficio del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08.

ARTICOLO 5

Luogo di esecuzione del contratto

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito presso SMA Campania S.p.A. C.D. Is. E7 piano 6° - Napoli.

ARTICOLO 6

Durata del servizio

Il servizio di supporto avrà la durata di anni 1 (uno) a far data dalla sottoscrizione di codesto contratto.

Il contratto è prorogabile, ove se ne ravvisino le necessità.

ARTICOLO 7

Esecuzione del servizio

1. L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto al fine di assicurare la corretta esecuzione del servizio affidato, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
2. All'Affidatario è negata espressamente facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del servizio affidato senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.
3. È espressamente vietato il subappalto di tutto o quota parte del servizio affidato.

ARTICOLO 8

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Affidatario, ed il personale da questi utilizzato, non vanta né potrà vantare alcun rapporto di lavoro, vincolo di subordinazione, né rapporto continuativo o dipendente con SMA Campania.

ARTICOLO 9

DUVRI. Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Per le modalità di svolgimento dell'appalto non occorre redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'Affidatario si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

2. L'Affidatario si impegna a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, SMA Campania ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riseratamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario.

ARTICOLO 11

Obblighi derivanti dal patto di integrità

1. L'Affidatario si impegna a rispettare, in corso di esecuzione del contratto, le clausole derivanti dal di integrità, ai sensi e per egli effetti della Legge n. 190/2012, sottoscritto tra le parti e allegato come parte integrate del presente contratto, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, contrastando eventuali fenomeni di corruzione e illegalità e non compiendo alcun azione volta a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Affidatario si impegna a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, durante tutte le fasi dell'appalto, circa le suindicate clausole relative al Patto di integrità con la Stazione Appaltante, e di vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza.
3. L'Affidatario è consapevole e accetta che in caso di violazione predette clausole relative al Patto di integrità con la Stazione Appaltante, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ARTICOLO 12

Durata del contratto e Corrispettivo del servizio

L'incarico è annuale a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il corrispettivo contrattuale, adeguato all'importanza e al decoro della professione, è stabilito in complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre spese generali, oneri contributi e IVA in misura di legge, così distribuiti:

- 1) Acconto di € 5.000,00 (cinquemila), oltre spese generali, oneri contribuiti e IVA in misura di legge da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto.
- 2) Rata allo scadere del primo semestre di € 10.000,00 (diecimila) oltre spese generali, oneri contribuiti e IVA in misura di legge da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura e dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per Legge per procedere al pagamento.
- 3) Rata di saldo allo scadere del secondo semestre di € 10.000,00 oltre spese generali, oneri contribuiti e IVA in misura di legge da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura e dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per Legge per procedere al pagamento.

Il contratto potrà essere disdetto in ogni momento con un preavviso di giorni dieci e al professionista dovrà essere corrisposto il 10% dell'importo annuale previsto, oltre a quanto sino ad allora maturato.

ARTICOLO 13

Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione del corrispettivo previsto.

ARTICOLO 14

Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in favore dell'Affidatario a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, nel rispetto del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., i cui estremi sono i seguenti:

ITxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

ARTICOLO 15

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA Campania.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 16

Registrazione e spese stipula contratto. Condizione risolutiva

1. Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista incaricato.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 17

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore esecuzione del contratto

A seguito della scelta del professionista da lui effettuata, il L.R. nomina, dunque, come Responsabile del procedimento il dott. Domenico Catuogno e come Direttore del Contratto è la sig.ra Annalisa Famoso.

ARTICOLO 19

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi.
3. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ARTICOLO 20

Riservatezza

1. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21

Domicilio e rappresentanza del Professionista

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziari, il Professionista ha eletto domicilio all'indirizzo di Napoli in Via XXXXX.

Tel:

E-mail:

Pec:

L.C.S.

Il Presidente del C.d.A. e L.R. p.t. di SMA Campania SpA

Dott. Tommaso Sodano

Il Professionista

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Spett.le NATURE DREAM S.R.L.
Preg.mo l.r.p.t

RUP
Arch. Pietro Renna

D.E.C.
Dott. Generoso Marrandino

Direttore Generale
Ing. Domenico Dell'Anno

Responsabile S.U.G.A
Arch. Francesco Bisogno

Resp. Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Arch. Luigi De Cocco



8337/2023 (26-05-2023)

Determina decadenza
aggiudicazione gara lavori e
servizi emergenza Ischia
lotto3

(1/1) Documento primario

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori e servizi Emergenza Ischia - LOTTO 3 CIG: 96379163E3. DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Premesso che:

1. in data 26 novembre 2022 si sono verificati eventi idrogeologici che hanno interessato l'Isola di Ischia, causando vittime, dispersi e l'isolamento di diverse località, con gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e conseguente evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
2. con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Ischia (NA);
3. con OCDP n° 948 del 30 novembre 2022 sono stati affidati al Commissario delegato gli interventi necessari nella prima fase di emergenza, con conseguente messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi e interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose;
4. l'art.2 comma 2 della menzionata OCDPC prevede che il Commissario possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali;
5. con ordinanza n° 1 del 3 dicembre 2022 è stato affidato a SMA CAMPANIA un ruolo di supporto al soggetto attuatore AMCA nella gestione dei rifiuti;
6. l'AMCA con nota n.71 del 10/12/2022 ha manifestato la necessità di limitare le funzioni di soggetto attuatore;
7. con nota del 14 dicembre 2022 il Commissario Delegato ha preso atto delle circostanze rappresentate e documentate da AMCA ed in seguito ad interlocuzioni tra le parti e la Regione Campania, è stato richiesto alla SMA CAMPANIA di svolgere una serie di azioni;



8. con nota prot. n° 18760/2022 del 16.12.2022 la SMA CAMPANIA SpA ha manifestato piena disponibilità;

9. con ordinanza n° 5 del 26 Gennaio 2023 il Commissario Delegato per l’Emergenza Ischia ha designato SMA CAMPANIA SpA quale soggetto attuatore dei primi interventi di riduzione del rischio residuo.

Considerato che:

- l’art. 1 dell’indicata ordinanza del Commissario Delegato ha delineato le attività di cui SMA CAMPANIA è soggetto attuatore;
- ISPRA ha certificato e indicato i quantitativi relativi alle rimozioni da effettuare;
- con nota prot. 656 del 17.01.2023 e successivo aggiornamento prot.829 del 20.01.2023 è stato presentato il Piano degli interventi al Commissario Delegato.

Visto:

- il decreto legislativo n° 1/2018 recante “Codice di Protezione Civile”;
- l’art.163 del DLGS 50/2016;
- l’ordinanza n° 5 del 26 Gennaio 2023 del Commissario delegato per l’Emergenza Ischia.
- la determina prot. az.le n_12/2023 del 31/03/2023, con la quale è stato nominato l’arch. Pietro Renna quale Responsabile Unico della “Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori e servizi Emergenza Ischia”.
- Il medesimo atto, con il quale è stata scelta la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria con l’applicazione del criterio del minor prezzo, utilizzando la piattaforma aziendale di e-procurement;
- gli atti di gara, nei quali l’appalto è stato costituito da tre lotti: LOTTO 1 CIG: 9637589609 - LOTTO 2 CIG: 9637823723 - LOTTO 3 CIG: 96379163E3
- **Lotto 1:** Disgaggio massi pericolanti e relativa messa in sicurezza dei costoni con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile, categoria SOA OS12 – B classifica IV, secondo il seguente dettaglio;
- **Lotto 2:** Rimozione dei materiali e trasporto presso i siti di deposito temporanei individuati sull’isola, categoria SOA OG8, secondo il seguente dettaglio;
- **Lotto 3:** Servizio di Trasporto e smaltimento presso sito di recupero fuori dall’isola di Ischia.
- gli importi a base d’asta:
 - per il Lotto 1 di € 1.796.461,10 iva esclusa;
 - per il Lotto 2 di € 8.854.390,50 iva esclusa;
 - per il Lotto 3 di € € 7.497.600,00 iva esclusa;

Visto altresì che:

- il RUP, con proprio atto di cui al Prot. az.le n. 5433 del 04.04.2023 (in allegato alla presente), ha proposto quanto segue:

- l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto 1 in oggetto venisse disposta a favore dell'impresa denominata GHELLER S.p.A. per un importo economico offerto pari ad €. €. 803.720,99 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 53.893,83 al netto di iva e del rimborso delle spese di pubblicazione;
- l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto 2 in oggetto venisse disposta a favore dell'impresa denominata CONSORZIO CAMPALE STABILE, per un importo economico offerto pari ad €. 2.834.290,40 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 265.631,71, al netto di iva e del rimborso delle spese di pubblicazione;
- l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto 3 in oggetto venisse disposta a favore dell'impresa denominata NATURE DREAM S.r.l, per un importo economico offerto pari ad €. 4.379.603,08 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 224.928,00, al netto di iva e del rimborso delle spese di pubblicazione.
- dalla verifica dei requisiti condotta attraverso il servizio FVOE, il RUP ha dichiarato che nulla è emerso;
- il RUP ha proceduto ad avviare la verifica antimafia su piattaforma BDNA;
- il RUP ha proposto, quindi, che l'aggiudicazione venisse resa EFFICACE sotto riserva di Legge, ovvero, nelle more del completamento delle attività di verifica antimafia e di procedere all'avvio del servizio in oggetto sotto riserva di legge e di procedere altresì alla stipula del Contratto, nei termini previsti per Legge, con le società aggiudicatrici dei tre Lotti.

Letta:

- la Determina prot. n. 38 del 5.4.2023 con cui la SMA Campania S.p.A., nella persona del presidente del C.D.A. ha, tra le altre cose, approvato le proposte di aggiudicazione "Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori e servizi Emergenza Ischia LOTTO 1 CIG: 9637589609. LOTTO 2 CIG: 9637823723. LOTTO 3 CIG: 96379163E3", e nello specifico ha proceduto ad aggiudicare l'appalto del Lotto 3 all'impresa denominata NATURE DREAM S.R.L. per un importo economico offerto pari ad €. 4.379.603,08 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 224.928,00, al netto di iva e del rimborso delle spese di pubblicazione.

Preso atto:

- della relazione prot. n. 8264 del 25.05.2023 con cui il Responsabile Unico del Procedimento, analizzate le osservazioni rese dall'o.e. acquisite al prot. n. 7959 del 22.5.2023, ha definito il procedimento avviato con la nota prot. n. 7361 del 10.5.2023, ed ha proposto la decadenza dell'aggiudicazione per il motivo che viene di seguito integralmente trascritto: *"tanto il Disciplinare (cfr. art. 4) quanto il Capitolato Speciale di Appalto (cfr. art. 2) chiarivano i termini economici della commessa, specificando che la stessa si articolasse nei servizi di "Trasporto e smaltimento in impianto di recupero":*

- quanto ai rifiuti id. CODICE EER 17.05.04 in 144.000 t (per un corrispettivo presunto di € 7.200.000,00, di cui € 216.000,00 per o.d.s.);



- e quanto ai rifiuti id. CODICE EER 20.03.01 in 4.800 t (per un corrispettivo presunto di € 297.600,00, di cui € 8.928,00 per o.d.s.).

Per la tipologia di rifiuto principale identificata con l'id. EER 17.05.04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", la sottoscrizione del contratto resta inibita nei riguardi di quanti godano di una qualificazione inferiore alla classe ANGA "B" riferita, quanto alle categorie da 4 a 8, ed in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti, ad un valore "superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate". In base a tali rilievi, proprio a fronte delle osservazioni rese dalla Nature Dream S.r.l. il 19-22.5.2023, appare evidente che allo stato, ovvero sia nel momento storico in cui la S.A. si è premurata di verificare le condizioni per la stipula del contratto di appalto, la stessa non goda dei requisiti necessari per trattare la portata complessiva dei rifiuti stimati dalla S.A. se è vero, com'è vero, che tanto per la cat. 4 quanto per la cat. 8 lo stesso risulta in possesso della classe di iscrizione "F" che, è noto, abilita l'o.e. per quantitativi inferiori a 3.000 tonnellate. Rimarcato – come evidenziato in sede di avvio del procedimento, cui pure si fa espressamente rinvio – che il gap di qualificazione non possa essere soddisfatto per effetto della riserva di subappalto, resta infine da dirimere la soluzione esposta dalla S.V., fondata sulle caratteristiche dell'affidamento. In estrema sintesi, la Nature Dream S.r.l. sostiene che trattandosi di Accordo Quadro ex art. 54 del C.C.P., non sarebbe necessario che l'affidatario sia qualificato per l'intera commessa, potendo sostanzialmente cominciare ad eseguire le prestazioni nei limiti circoscritti dalla propria categoria di iscrizione (ovverosia fino a 3.000 t). L'assunto non è meritevole di accoglimento e non è dunque idoneo a superare i profili critici sollevati in sede di avvio del procedimento. Anzitutto perché, pur nella peculiarità del modello prescelto, resta evidente che all'avvio del servizio l'appaltatore debba essere autonomamente qualificato per l'intera commessa, diversamente esponendo la S.A. al rischio di non poter contare, in funzione delle quantità da trattare, sul proprio appaltatore: interpretata nel segno indicata dall'impresa, infatti, la nozione di Accordo Quadro vedrebbe completamente svilito il suo carattere unitario, tramutandosi nell'insieme distinto di più affidamenti, ciascuno dotato della sua autonomia. In subordine, poiché non è dato assumere in termini preventivi quali saranno i primi ordini applicativi, tenuto conto che gli stessi potrebbero ben superare i valori massimi autorizzati in capo alla Nature Dream S.r.l. In ogni caso, poiché è del tutto evidente che all'atto della comunicazione della S.A. del 10.5.2023 la Nature Dream S.r.l. non era ancora funzionalmente attrezzata per la gestione complessiva dei volumi di rifiuto previsti in sede di gara e che, oltretutto, la richiesta di modifica dell'iscrizione all'ANGA sia stata – a leggere le osservazioni dell'o.e. – rimessa esclusivamente il 16.5.2023, circostanza che rende certa l'insussistenza dei richiesti requisiti esecutivi all'atto della sottoscrizione del contratto e, sotto altro concorrente aspetto, del tutto incerto l'esito dell'istruttoria avviata presso l'Albo, se è vero com'è vero che secondo legge l'affidataria si limita ad indicare il termine massimo stabilito per l'adozione del provvedimento finale e che, in ogni caso, non v'è alcuna certezza delle conclusioni cui approderà l'Autorità preposta. Più nel dettaglio, a conferma del corredo motivazionale del potere di riesame esercitato dalla S.A. già esplicitato in sede di comunicazione di avvio del procedimento:

a) in primis, ed in misura perverso dirimente, si ritiene di preservare il principio di qualificazione, che nel caso di specie realizza e concretizza il più alto valore di legalità, concludendosi per l'inammissibilità di una commessa pubblica di tale rilevanza, funzionale ed economica, allorché sia gestita in fase esecutiva da un operatore economico sprovvisto dei requisiti di natura esecutiva,

potendo quest'ultimo trattare quantitativi di rifiuti entro i limiti di 3.000 t a fronte di un volume stimato 50 volte superiore, essendo globalmente pari a circa 150.000 t;

b) in subordine, ed in ogni caso, va garantito il principio della par condicio competitorum, che impone di trattare ogni concorrente alla stessa stregua individuandosi, nella rigida applicazione dei requisiti di qualificazione e di esecuzione, un parametro capace di garantire pari prerogative, nei rispetti dei principi di matrice comunitaria e costituzionale.

Senonché, pur essendo maturato un provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto della sussistenza delle carenze di requisito emerse e della impossibilità di garantire la stipula e l'esecuzione in virtù dei quantitativi di rifiuto da trattare, la S.A. conferma le condizioni per procedere al riesame dell'esito della procedura selettiva, ancor più possibile se si considera che allo stato non risulta ancora sottoscritto il contratto di appalto e che, altresì, dalla data di consegna del servizio (prudenzialmente sospesa) non è stata eseguita nessuna attività".

Ritenuto che:

- le ragioni emerse nell'ambito del sub-procedimento avviato dal RUP in vista della stipula del contratto depongono per la doverosità della decadenza dell'aggiudicazione, risultando la NATURE DREAM S.R.L. in evidente carenza dei requisiti richiesti per procedere all'esecuzione delle prestazioni richieste dalla S.A.;
- risulta altresì condivisibile il rispetto della cadenza procedimentale segnata dalla L. n. 241/90, ricorrono, restando fermo il potere della S.A. di valutare, finanche nel segmento pubblicistico compreso tra aggiudicazione e stipula del contratto, in cui continuano ad essere presenti posizioni di interesse legittimo contrapposte al potere autoritativo di scelta del contraente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019 n. 5498; TAR Napoli, 31.01.2022 n. 639), la persistenza di tutte le condizioni richieste per la corretta applicazione dei principi normativi del caso;
- sulla riferita carenza dei requisiti, oltretutto, risulta fondata finanche una parte del ricorso al TAR promosso avverso il provvedimento di aggiudica dalla seconda classificata G.F. Service S.r.l., cui andrà parimenti trasmesso il presente atto in veste di controinteressato e beneficiario dello scorrimento della graduatoria;
- allo stato, infatti, per effetto del motivato provvedimento di riesame, sussistono le condizioni per poter procedere allo scorrimento della graduatoria al fine di aggiudicare la commessa in favore dell'o.e. utilmente collocatosi in posizione immediatamente deteriore G.F. Service S.R.L.

TUTTO QUANTO IN PREMESSA, il sottoscritto Dott. Tommaso SODANO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della S.M.A. Campania S.p.A., nell'esercizio dei propri poteri conferiti dalla Proprietà

DETERMINA

- di richiamare le premesse e le considerazioni quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di prendere atto della relazione prot. n. 8264 del 25.05.2023 di definizione del procedimento avviato dal R.U.P. con la nota prot. n. 7361 del 10.5.2023;
- di dichiarare la NATURE DREAM S.R.L. DECADUTA dall'aggiudicazione della Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori e servizi Emergenza Ischia LOTTO 3 CIG:



96379163E3 disposta con la Determina prot. n. 38 del 5.4.2023, per le ragioni richiamate in premessa;

- di procedere, per l'effetto, allo scorrimento della graduatoria scrutinando le condizioni per aggiudicare la commessa in favore dell'o.e. utilmente collocatosi in posizione immediatamente deteriore G.F. Service S.R.L.;
- di conferire al R.U.P. arch. Pietro Renna ogni funzione affinché proceda ad ogni altro aspetto amministrativo discendente e comunque successivo alla presente determinazione;
- di approvare tutti i verbali ed i relativi atti di gara, nonché la relazione del R.U.P. prot. n. 8264 del 25.05.2023, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito aziendale;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente TAR Campania, sede di Napoli, nel termine di 30 giorni secondo il combinato disposto degli artt. 41 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Presidente del C.d.A

Dott. Tommaso SCIDANO



**Presidente del C.d.A.
Dott. Tommaso Sodano**

**p.c. Direttore Generale
Ing. Domenico Dell'Anno**

**Responsabile S.U.G.A
Arch. Francesco Bisogno**

**Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza
Arch. Luigi De Cocco**



8264/2023 (25-05-2023)

Proposta di decadenza
aggiudicazione ditta
NATURE DREAM gara lavori
e servizi IS

(1/1) Documento primario

OGGETTO: ACCORDO QUADRO SU PIU' LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'EMERGENZA ISCHIA GARA: 8932330. CIG LOTTO 3: 96379163E3. DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI E PROPOSTA DI DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE.

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto, nella sua qualità di R.U.P., integralmente riportandosi alle ragioni di avvio del procedimento espresse nella nota prot. n. 7361 del 10.5.2023, analizzate altresì le osservazioni rese dall'o.e. in indirizzo acquisite al prot. n. 7959 del 22.5.2023, propone e dispone quanto segue.

Le premesse sono note e riferite nella citata comunicazione di avvio del procedimento, cui si fa *in parte qua* completamente rinvio.

Si sottolinea, in premessa, come con Determinazione n. 38 del 5.4.2023 il Presidente del C.d.A. approvava la proposta e, per l'effetto, procedeva all'aggiudicazione dei 3 Lotti, di cui, con riferimento al Lotto n. 3, beneficiava la Nature Dream S.r.l.

Si conferma, altresì, che con dispositivo del DEC, in attuazione dell'indirizzo reso dallo scrivente RUP nella nota prot. n. 7361/2023, si è proceduto alla sospensione dell'esecuzione anticipata del servizio, che non consta – tenuto conto della inesistenza di attività eseguite – alcun corrispettivo e/o indennizzo in favore dell'affidataria.

Si evidenzia infine, ancora in termini preliminari, che alla luce della dichiarazione resa in data 19.5.2023, tenuto conto finanche del corredo documentale esibito in sede di gara nel DGUE e soggetto a comprova ex art. 86 del C.C.P., resta – sempre sotto il profilo dichiarativo – favorevolmente integrata la manifestazione in ordine al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali prescritti dalla *lex specialis*, e ciò alla luce dei dati riferiti al fatturato globale ed al fatturato cd. specifico maturati dall'impresa nell'e.f. 2022, per i quali ci si astiene dal procedere al controllo tenuto conto delle determinazioni che si passano di seguito ad assumere.

Tenuto conto della esigenza di procedere alla stipula del Contratto, nei termini previsti per Legge, il R.U.P. ha infatti valutato la verifica dei requisiti esecutivi avvedendosi di una insanabile criticità che ha imposto, anche alla luce dei principi della *par condicio competitorum* (circostanza, del resto, candidamente comprovata dalla sopraggiunta notifica del ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, ad opera della G.F. Service S.r.l., in cui tra l'altro vengono coltivate censure analoghe alle obiezioni sollevate d'ufficio dalla S.A.) nonché dell'obbligo di qualificazione prescritto dalle disposizioni ordinamentali vigenti, di avviare il procedimento di decadenza dell'aggiudicazione.

In seno alle osservazioni del 19.5.2023 (dunque tempestive, benchè acquisite al prot. n. 7959 del 22.5.2023, n.d.r.) la Nature Dream S.r.l. offre una lettura, perverso non contestabile, del requisito di qualificazione di cui all'art. 8.3 del Disciplinare nella misura in cui prescriveva, quanto alla capacità tecnico-professionale, l'onere (cfr. lett. c) di "Iscrizione all'albo gestori ambientali".

Ed è altrettanto indubbio – e ciò rileva per la insussistenza delle condizioni di segnalazione all'ANAC ovvero a qualsivoglia altra attività – che la stessa abbia dichiarato in sede di gara di essere propria iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALE ROMA identificata al n. RM 24531 per le CAT. 1F-4F-5F-8F (intermediazione).

Tralasciando ogni intento interpretativo (e, si consenta, men che mai polemico) in ordine al contestato "neologismo" coniato in sede di avvio del procedimento, preme ancora evidenziare come tanto il Disciplinare (cfr. art. 4) quanto il Capitolato Speciale di Appalto (cfr. art. 2) chiarivano i termini economici della commessa, specificando che la stessa si articolasse nei servizi di "Trasporto e smaltimento in impianto di recupero"

- quanto ai rifiuti id. CODICE EER 17.05.04 in 144.000 t (per un corrispettivo presunto di € 7.200.000,00, di cui € 216.000,00 per o.d.s.);
- e quanto ai rifiuti id. CODICE EER 20.03.01 in 4.800 t (per un corrispettivo presunto di € 297.600,00, di cui € 8.928,00 per o.d.s.).

Ciò vale a dire che per la tipologia di rifiuto principale identificata con l'id. EER 17.05.04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", la sottoscrizione del contratto resta inibita nei riguardi di quanti godano di una qualificazione inferiore alla classe ANGA "B" riferita, quanto alle categorie da 4 a 8, ed in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti, ad un valore "superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate".

In base a tali rilievi, proprio a fronte delle osservazioni rese dalla Nature Dream S.r.l. il 19-22.5.2023, appare evidente che allo stato, ovvero sia nel momento storico in cui la S.A. si è premurata di verificare le condizioni per la stipula del contratto di appalto, la stessa non goda dei requisiti necessari per trattare la portata complessiva dei rifiuti stimati dalla S.A. se è vero, com'è vero, che tanto per la cat. 4 quanto per la cat. 8 lo stesso risulta in possesso della classe di iscrizione "F" che, è noto, abilita l'o.e. per quantitativi inferiori a 3.000 tonnellate.

Rimarcato – come evidenziato in sede di avvio del procedimento, cui pure si fa espressamente rinvio – che il gap di qualificazione non possa essere soddisfatto per effetto della riserva di subappalto, resta infine da dirimere la soluzione esposta dalla S.V., fondata sulle caratteristiche dell'affidamento.

In estrema sintesi, la Nature Dream S.r.l. sostiene che trattandosi di Accordo Quadro ex art. 54 del C.C.P., non sarebbe necessario che l'affidatario sia qualificato per l'intera commessa, potendo sostanzialmente cominciare ad eseguire le prestazioni nei limiti circoscritti dalla propria categoria di iscrizione (ovverosia fino a 3.000 t).

L'assunto non è meritevole di accoglimento e non è dunque idoneo a superare i profili critici sollevati in sede di avvio del procedimento.

Anzitutto perché, pur nella peculiarità del modello prescelto, resta evidente che all'avvio del servizio l'appaltatore debba essere autonomamente qualificato per l'intera commessa, diversamente esponendo la S.A. al rischio di non poter contare, in funzione delle quantità da trattare, sul proprio appaltatore: interpretata nel segno indicata dall'impresa, infatti, la nozione di Accordo Quadro vedrebbe completamente svilito il suo carattere unitario, tramutandosi nell'insieme distinto di più affidamenti, ciascuno dotato della sua autonomia.

In subordine, poiché non è dato assumere in termini preventivi quali saranno i primi ordini applicativi, tenuto conto che gli stessi potrebbero ben superare i valori massimi autorizzati in capo alla Nature Dream S.r.l.

In ogni caso, poiché è del tutto evidente che all'atto della comunicazione della S.A. del 10.5.2023 la Nature Dream S.r.l. non era ancora funzionalmente attrezzata per la gestione complessiva dei volumi di rifiuto previsti in sede di gara e che, oltretutto, la richiesta di modifica dell'iscrizione all'ANGA sia stata – a leggere le osservazioni dell'o.e. – rimessa esclusivamente il 16.5.2023, circostanza che rende certa l'insussistenza dei richiesti requisiti esecutivi all'atto della sottoscrizione del contratto e, sotto altro concorrente aspetto, del tutto incerto l'esito dell'istruttoria avviata presso l'Albo, se è vero com'è vero che secondo legge l'affidataria si limita ad indicare il termine massimo stabilito per l'adozione del provvedimento finale e che, in ogni caso, non v'è alcuna certezza delle conclusioni cui approderà l'Autorità preposta.

Alla luce di tali rilievi, pur all'esito del contraddittorio garantito dalla S.A. nel rispetto della cadenza procedimentale segnata dalla L. n. 241/90, ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare la decadenza dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto, restando fermo il potere della S.A. di valutare, finanche nel segmento pubblicitario compreso tra aggiudicazione e stipula del contratto, in cui continuano ad essere presenti posizioni di interesse legittimo contrapposte al potere autoritativo di scelta del contraente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019 n. 5498; TAR Napoli, 31.01.2022 n. 639), la persistenza di tutte le condizioni richieste per la corretta applicazione dei principi normativi del caso.

Più nel dettaglio, a conferma del corredo motivazionale del potere di riesame esercitato dalla S.A. già esplicitato in sede di comunicazione di avvio del procedimento:

- a) in primis, ed in misura perverso dirimente, si ritiene di preservare il principio di qualificazione, che nel caso di specie realizza e concretizza il più alto valore di legalità, concludendosi per l'inammissibilità di una commessa pubblica di tale rilevanza, funzionale ed economica, allorché sia gestita in fase esecutiva da un operatore economico sprovvisto dei requisiti di natura esecutiva, potendo quest'ultimo trattare quantitativi di rifiuti entro i limiti di 3.000 t a fronte di un volume stimato 50 volte superiore, essendo globalmente pari a circa 150.000 t;
- b) in subordine, ed in ogni caso, va garantito il principio della par condicio competitorum, che impone di trattare ogni concorrente alla stessa stregua individuandosi, nella rigida applicazione dei requisiti di qualificazione e di esecuzione, un parametro capace di garantire pari prerogative, nel rispetto dei principi di matrice comunitaria e costituzionale.

Senonché, pur essendo maturato un provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto della sussistenza delle carenze di requisito emerse e della impossibilità di garantire la stipula e

l'esecuzione in virtù dei quantitativi di rifiuto da trattare, la S.A. conferma le condizioni per procedere al riesame dell'esito della procedura selettiva, ancor più possibile se si considera che allo stato non risulta ancora sottoscritto il contratto di appalto e che, altresì, dalla data di consegna del servizio (prudenzialmente sospesa) non è stata eseguita nessuna attività.

Alla luce di tali rilievi, nella spiegata qualità, il sottoscritto conferma le condizioni di decadenza e propone per l'effetto all'Organo amministrativo preposto l'adozione del provvedimento consequenziale, ivi dovendosi disporre lo scorrimento della graduatoria in favore dell'o.e. utilmente collocatosi in posizione immediatamente deteriore G.F. Service S.R.L..

Napoli 23.5.2023

IL RUP arch. Pietro Renna

